



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Prot. 72265 / R.U.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 63 che prevede l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle Dogane, di tutte le funzioni del Dipartimento delle Dogane;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n.1390, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con le delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ed, in particolare, l'articolo 5, che stabilisce le condizioni per il regime del deposito fiscale dei prodotti sottoposti ad accisa, e l'articolo 23, il quale stabilisce, tra l'altro, al comma 2 che l'Amministrazione finanziaria può prescrivere, per finalità di controllo, l'installazione nei depositi fiscali di prodotti energetici di strumenti e apparecchiature per la misura, anche con l'impiego di tecniche telematiche e informatiche, delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti;

Visto il regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n.169 (nel seguito: Regolamento INFOIL) ed entrato in vigore il 25 maggio 2010;

Vista la Determinazione direttoriale 72258 R.U. del 24 maggio 2010 (nel seguito: Direttoriale INFOIL), con la quale sono stati fissati requisiti e criteri per l'adozione del sistema INFOIL e, in particolare, l'art.4, comma 1 con il quale è stato previsto, per gli stabilimenti già operativi in via sperimentale con il sistema INFOIL, un periodo di adeguamento di nove mesi, decorrenti dal 25 maggio 2010, nel corso del quale hanno continuato a

trovare applicazione le modalità sperimentali convenute a livello locale, sulla base dell'accordo siglato il 13 aprile 1993 tra l'Amministrazione finanziaria e le Associazioni di categoria;

Viste le circolari 14/D del 10 agosto 2010, 17/D del 23 dicembre 2010 e 12/D del 13 giugno 2012, con le quali l'Agenzia delle dogane ha definito gli indirizzi operativi previsti dal Regolamento INFOIL e dalla Direttoriale INFOIL;

Viste le Determinazioni direttoriali 21212 R.U. del 17 febbraio 2011 e 151010 R.U. del 27 dicembre 2011 con le quali il termine previsto dall'articolo 4, comma 1 della Direttoriale INFOIL, per consentire ai titolari degli stabilimenti nei quali il programma informatizzato è operativo in via sperimentale di adeguarsi alle disposizioni della medesima direttoriale e dei relativi indirizzi operativi, è stato progressivamente prorogato fino al 30 giugno 2012;

Considerato quanto nuovamente rappresentato dall'Associazione di categoria Unione Petrolifera, in merito alla necessità di un ulteriore prolungamento del regime transitorio di cui alla predetta determinazione direttoriale 151010 R.U. del 27 dicembre 2011, per consentire il completamento del processo di adeguamento tecnico-procedurale alle nuove prescrizioni richieste dal contesto giuridico di riferimento;

Ritenuta, sulla base delle motivazioni addotte, l'opportunità di prorogare il suddetto regime transitorio previsto dal richiamato art. 4, comma 1, della Direttoriale INFOIL, anche al fine di valutare gli effetti delle nuove metodologie di controllo sull'operatività degli stabilimenti in cui è attivo il sistema INFOIL.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Proroga del termine

1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1 della Direttoriale INFOIL, per consentire ai titolari degli stabilimenti nei quali il programma informatizzato è operativo in via sperimentale di adeguarsi alle disposizioni della medesima direttoriale e dei relativi indirizzi operativi, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 2

Pubblicazione

1. La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Roma, 25 giugno 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Giuseppe Peleggi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93